

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8763 Anno 2018

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 10/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FUCCILLO ANDREA, già rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cuccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22

- ricorrente -

contro

INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.P.A., in persona del procuratore speciale dott. Paolo Pollastri, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luigi Alliegro, con domicilio eletto in Roma, Via Paolo Emilio n. 57, presso lo studio dell'Avv. Federica Tinagli

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 708/2014 depositata il 18 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

Rilevato che:

ord.
95
2018

la Corte d'appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, proposto contro l'appellante dal sig. Andrea Fuccillo in relazione a rapporti di finanziamento e gestione patrimoniale, ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice;

dall'avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione del deposito del plico per assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., risultava infatti che la comunicazione era stata indirizzata a Intesa Sanpaolo s.p.a., che l'aveva poi ritirata: essa era, però, soggetto giuridico diverso dalla convenuta Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., la quale perciò non aveva ricevuto rituale notifica della citazione ed era rimasta contumace;

il sig. Fuccillo ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;

l'intimata Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. si è difesa con controricorso;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:

va preliminarmente dato atto che la Cancelleria, avuta notizia del decesso dell'avvocato del ricorrente, ha notificato l'avviso di fissazione dell'adunanza alla parte personalmente nel suo domicilio, quale risultante dagli atti (Via Giovanni Spadolini, 10/A, Milano), e che la notifica è stata ritualmente eseguita con la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ., senza che però il destinatario abbia ritirato alcun plico a lui destinato;

con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 149 cod. proc. civ., e della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si precisa che in realtà la notificazione non era stata eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì dallo stesso

avvocato dell'attore, ai sensi della legge citata, e si reitera l'eccezione di inammissibilità della questione di nullità della notifica, sollevata dall'appellante, in quanto sarebbe stato necessario proporre querela di falso avverso gli atti dell'agente postale: l'avviso di ricevimento della comunicazione del deposito presso l'ufficio postale (ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890), infatti, indicando Intesa Sanpaolo s.p.a. quale destinataria e consegnataria, contrastava con quanto affermato dall'agente postale nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico oggetto di notifica, secondo cui la comunicazione era stata inviata a Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., nonché con quanto attestato da un altro pubblico ufficiale, ossia dall'avvocato notificante ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale aveva attestato di eseguire la notifica alla medesima società;

la censura è infondata;

quali che siano, infatti, le indicazioni relative ai soggetti cui l'atto è stato *indirizzato*, risultanti dagli atti dell'avvocato notificante o dell'agente postale che ha inviato la comunicazione dell'avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, è l'indicazione del soggetto che poi ha effettivamente *ricevuto* detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall'avviso di ricevimento della comunicazione stessa;

conseguentemente, l'eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l'*invio* di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica (anche ammesso che si tratti di falsità dell'attestazione, e non di mero errore successivo nell'esecuzione della consegna da parte dell'agente postale competente), non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l'atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando;

nella specie, dall'avviso di ricevimento risulta appunto che l'atto è stato ricevuto da Intesa Sanpaolo s.p.a., società diversa da quella cui la notifica andava eseguita;

la querela di falso dei precedenti atti del procedimento notificatorio, ipotizzata dal ricorrente, sarebbe stata, quindi, irrilevante;

al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in € 100,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018


Corte di Cassazione - copia non ufficiale